

Publicato il 04/05/2022

N.01985_2022 REG.PROV.CAU.
N. 03636/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2022, proposto da Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cristiana Maghenzani, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00468/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, nel bilanciamento di interessi coinvolti, deve ritenersi prevalente quello al mantenimento della *res adhuc integra* in considerazione del valore supremo del bene della salute pubblica e della necessità, in questa materia, di un rigoroso rispetto del principio di precauzione;

Considerato che le censure sollevate da parte appellante ed in particolare quelle attinenti il rapporto tra tutela cautelare e non manifesta illegittimità costituzionale della norma su cui si fonda il provvedimento impugnato nonché quelle attinenti la razionalità dell'imposizione vaccinale a questa categoria di lavoratori meritano l'approfondimento che potrà adeguatamente essere svolto in sede collegiale;

P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto e sospende l'ordinanza impugnata.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 26 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante.

Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2022.

Il Presidente
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.